

## CONCLUSIONE

Alla luce di quanto esposto in questo studio canonistico in merito alle leggi eversive del 1866-67, si può affermare che nella dialettica dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa, fra la potestà civile e la potestà ecclesiastica, ciascuna di tali entità era portatrice di logiche e valori per lo più in contrasto con quelli dell'altra eppure con essa costantemente e sotto certi aspetti inevitabilmente portati ad integrarsi.

Separatismo e giurisdizionalismo, liberalismo e anticlericalismo, si coalizzarono tra loro in nome della ragione di Stato e delle esigenze contingenti non ultime quelle economiche: la questione finanziaria, era legata all'esigenza di far fronte al *crescente disavanzo delle casse dello Stato e al finanziamento della campagna risorgimentale*.

Gli enti in cui la Chiesa si incarnava per la realizzazione del proprio fine religioso, vivevano sul territorio e quindi nell'ordinamento giuridico dello Stato. Era il presupposto essenziale invocato dallo Stato per avere il diritto, certamente il potere, di regolarne l'esistenza e le condizioni di operatività, riconducendo gli enti religiosi nell'ambito del diritto comune: equiparati in tutto nella condizione giuridica agli altri corpi morali o associazioni allora esistenti.

Impressionante il crollo completo del tradizionale riferimento al diritto canonico da parte dell'autorità civile. Per regolamentare le istituzioni ecclesiali emerse, senza confronti, il diritto dello Stato di legiferare autonomamente, particolarmente in materia di enti, prescindendo dalla volontà politica e normativa della Chiesa. Si vagheggiava persino l'utopico desiderio di una *renovatio Ecclesiae* di matrice statale. La stessa capacità di esistenza e di sopravvivenza dei corpi morali ecclesiastici dipendeva dalla volontà legislativa dello Stato; così come decidere anche quali fossero da reputare essenziali per l'organizzazione della Chiesa, quali necessari oppure utili ai bisogni religiosi della popolazione e quali funzionali.

In forza del diritto sovrano dello Stato si stabilivano limitazioni alla capacità degli enti ecclesiali di acquistare, possedere e amministrare. Si assisteva alla secolarizzazione di molte funzioni esercitate dalla Chiesa per il tramite dei suoi istituti: emblematico, al riguardo, il settore benefico-assistenziale.

L'aspetto che più caratterizzava la condizione degli enti della Chiesa nel corso del secolo XIX fu senza dubbio rappresentato dal progressivo dispiegarsi di una pesante ingerenza dello Stato su tutto ciò che appartenesse alla

organizzazione giuridica della Chiesa cattolica o ad essa comunque in qualche modo collegato.

Si alteravano equilibri secolari provocando un graduale ridisegnarsi della struttura ecclesiastica periferica, la cui articolazione concreta venne a dipendere sempre più dalla volontà dello Stato.

Nel mutevole evolversi della storia mentre cambiavano i rapporti fra potere temporale e potere spirituale emergevano per conseguenza soluzioni differenti che regolavano le relazioni fra Stato e Chiesa.

Nella incessante tensione fra le istanze della potestà religiosa e quella civile si passava dalla condivisione reciproca dei due ordinamenti giuridici, alla ricerca poi di un valido compromesso nei Concordati, fino a giungere al controllo pieno ed esclusivo da parte dello Stato.

La Chiesa tentò inutilmente di reagire, impegnandosi con ogni mezzo a sua disposizione (encicliche, censure, scomuniche) in una assiomatica difesa del principio della libertà delle proprie istituzioni nel campo della loro organizzazione interna. Le leggi di soppressione, in specie, furono ripetutamente condannate e bollate come *invalidae, iniquae, iniustae*.

L'eversione dell'asse ecclesiastico venne percepita, *ex parte Ecclesiae*, come l'usurpazione di una facoltà pontificia, con conseguente illegittimità e invalidità degli atti soppressivi compiuti dallo Stato e come un attentato sacrilego contro la Chiesa; questa in aperta ostilità con la potestà dello Stato, sul piano strettamente giuridico, ricorse in funzione apologetica, al *ius publicum ecclesiasticum externum*.

Il Capitolo Cattedrale di Ruvo contro questa situazione eversiva profuse tutte le sue energie giuridiche e manifestò tutta la sua contrarietà.

Si avvalse di avvocati e pubblicazioni per meglio far conoscere la sua veste giuridica proveniente *ab antiquo* e non per concessione del potere temporale civile. Dimostrò che nulla doveva allo Stato, nel cui territorio insisteva, per giustificare la sua esistenza anche patrimoniale. E se lo Stato garantiva le persone private nei diritti alla proprietà, si esigeva altrettanto rispetto della libertà degli stessi quando avessero deciso non solo di comprare o vendere ma anche di donare all'ente Capitolo. Sotto l'incalzare di leggi sempre più eversive, escogitava una dotta difesa che suscitò ammirazione persino in Tribunale.

Il Collegio dei Canonici tentò di ottenere non un solo beneficio parrocchiale ma tante quote curate quanti erano i membri del Capitolo che in solido esercitavano la cura d'anime. Pur avvalendosi di motivi giuridici ben fondati

non andò oltre quel minimo stabilito per legge: aveva *ad extra* dalla sua parte il diritto *ma non il potere*.

L'impegno giuridico del Capitolo, espresso con forza persino in tribunale, era espressione di tutto il collegio canonico che condivideva la responsabilità di cura d'anime per tutta la città: manifestava la preoccupazione che senza i mezzi relativi, anche beni immobili, come parroco non avrebbe potuto realizzare il fine spirituale per la popolazione.

Il diritto canonico, diritto positivo della Chiesa, pur esprimendo verità fondamentali non ebbe forza tale da attuare anche nel secolo XIX quanto *ab antiquo* da tutti condiviso. Entravano ora in gioco circostanze e tempi nuovi: doveva incarnarsi nelle alterne vicende della storia.

Il Capitolo fu grande lottatore in solido anche *ad intra*, nei confronti dei vescovi e delle Vicarie e Parrocchie, per conservare nelle sue mani la Congrua Curata. Non rinunciò mai alla cura abituale per difendere il suo diritto canonico alla gestione di quel patrimonio curato: se avesse lasciato la *cura animarum* o se lo avessero costretto a farlo, avrebbe perso il diritto alla titolarità sui beni.

Con la svolta concordataria del 1929, si chiuse la fase eversiva della storia degli enti canonici in Italia. Il Parlamento nazionale, superati gli affanni e le contingenze economiche del periodo immediatamente post-unitario, si preoccupò di non aggravare ulteriormente il contrasto con la S. Sede.

Il Capitolo Cattedrale che aveva perso tutti i beni nelle leggi eversive ebbe nel 1929 quasi per intero l'assegno stabilito di Congrua <sup>1</sup> perché dimostrò che i beni immobili, di cui era solo legale rappresentante, erano della Congrua-beneficio parrocchiale.

Tutti i capitolari, investiti a turno della "cura attuale", partecipavano per il loro sostentamento alla massa solo liquida del Capitolo e non percepivano dalla "quota curata"-beneficio parrocchiale.

Ogni investito della cura attuale aveva già il suo assegno di congrua come capitolare: per questo si dice nel decreto del 1929 che il beneficio parrocchiale *non fu congruato, quindi non a sostentamento clero*.

La necessità del lavoro di ricerca sotto l'episcopato di don Tonino Bello nasceva dal bisogno di ricuperare la titolarità dei beni gestiti dal Capitolo e l'esistenza della personalità giuridica come *ente* per il Beneficio Parrocchiale. Il vescovo era convinto che tutti potessero mettere, come lui, la libertà solo a disposizione dello Spirito di verità per servire le necessità pastorali della gente,

---

<sup>1</sup> Cfr. doc. n. 120 a in Appendice: assegno di congrua statale capitolare.

*senza frenare la sua azione episcopale.* Strada facendo prendeva atto che per tanti motivi non era così scontato.

La piena fiducia data al *parroco* don Cappelluti, volutamente scelto come segretario *tra i non capitolari* perché fosse distaccato e potesse avere la sensibilità del pastore nel comprendere il “*propter cura animarum*” della sentenza 1869, si rivelava un’illusione. Umanamente parlando era più gratificante gestire personalmente i 38 appartamenti piuttosto che rinunciare a quell’ufficio per consegnarli tutti in dote alle parrocchie di Ruvo.

A don Summo rammentava la necessità sì di attenersi al diritto canonico che nemmeno lui come vescovo voleva disattendere ma nello stesso tempo la capacità di guardare oltre il codice della stessa Chiesa. Nel manoscritto a lui indirizzato il 22 febbraio 1986 affermava: “Ovviamente senza calpestare il diritto (attenzione, don Salvatore: il diritto è verità ma non ogni verità viene tutelata dal diritto)...Mi attaccherò proprio a quella parte di verità non tutelata dalle leggi perché le cose cambino. Perché almeno nella Chiesa cadano certi paradigmi di potere in stridente contrasto col vangelo”.

Emergeva nel vescovo, in modo stupendo, il profeta che spinge con *parresia* in avanti la Chiesa con la vela gonfia dello Spirito. *In re amministrativa* don Tonino sapeva di non poter imporre a un parroco il “tu in Subordine se in comunione col vescovo” della lettera 22 febbraio 1986. Una concezione teologica della gerarchia estesa fino a tanto, sostituisce un “*paradigma di potere*” a un altro non meno “*stridente*”: non più dettato dalla verità documentale ma da soluzioni personali suggerite dall’ufficio gerarchico che si presiede. Mons. Bello ne era tanto convinto da reagire, senza soggezione alcuna, anche con lettera del 25 maggio 1989, all’inviato della S. Sede, mons. Nicora, Commissario della S. Congregazione del Clero.

Il Capitolo e il suo segretario avevano manifestato remore ad accogliere i risultati della ricerca voluta dal vescovo sul *Beneficio parrocchiale*; non avevano condiviso il valore giuridico di centinaia di atti notarili che non lasciavano dubbi nemmeno nella persona più sprovveduta; non avevano dato giusto peso alle date di stipula dei rogiti ben lontane da qualsiasi esigenza e preoccupazione di inventarsi “*escamotage*”; non avevano fatto per nulla riferimento agli atti di provenienza in successione continua, mai in contraddizione. *Non era facile accettare una ricerca con risultato così inedito e scomodo per Capitolo e segretario.*

Si ingenerava e dilagava il tarlo di dubbi e sospetti immotivati sulle intenzioni di don Summo. Il tutto faceva breccia nell’animo di don Tonino preoccupato di non frantumare il tessuto di comunione presbiterale. Quanti malintesi!

Circostanze tutte che costrinsero il parroco al Ricorso alla S. Congregazione. Chapeau comunque e veramente a don Tonino! Dinanzi alle resistenze a don Summo in loco, la “Comunione” era primaria. Il Dicastero restava per il parroco l’organo competente, previsto dal diritto canonico per una decisione autentica e autorevole che ridesse *credibilità alla ricerca e fiato alle povertà pastorali* delle comunità parrocchiali.

Il vescovo, amante della verità e non di interventi accomodanti lasciava fare e non influiva col suo prestigio. Il Commissario mons. Nicora gli dava atto e scriveva nel decreto: ”Il Vescovo diocesano, S.E. Mons. Antonio Bello, al quale in primo luogo era stato rivolto l’invito a partecipare all’incontro, ha preferito non essere presente *per lasciare la più ampia possibilità di espressione alle parti convocate*”.

D'altronde don Tonino non aveva dubbi sulle intenzioni di don Summo. Poteva mai questi invocare l’intervento del Dicastero con esiti positivi se avesse voluto ottenere soluzioni non per il bene pastorale? Presentandosi da solo, in un “Ricorso”, quale possibilità aveva di riuscita se non fosse stato convinto di far emergere una chiesa più evangelica?

L’intervento della S. Sede faceva ampia chiarezza sulla titolarità e sul Beneficio parrocchiale come ente.

Per conseguenza seguiva l’attribuzione dei beni alle realtà pastorali propter curam animarum scaturite dall’unica parrocchia cattedrale in Ruvo.

*I pesanti malintesi* erano tutti da *archiviare*: suggeriva don Tonino a immediata conclusione del Ricorso di don Summo pienamente condiviso dalla S. Sede. Il vescovo invitando ormai a dare le spalle al passato, offriva al parroco un’affettuosa e disarmante serenità e tenerezza: “ il cammino in novità di vita sia esperienza gaudiosa per te e per me” (paragrafo 7.3).

Don Cappelluti, senza più la gestione del patrimonio in oggetto, riconosciuto beneficio parrocchiale e trasferito per legge all’I. S. C., restava segretario del Capitolo fino alla sua morte, 30 marzo 2012.

Nella ricognizione fatta dalla diocesi subito dopo, risulterà la non presenza in cassa capitolare del corrispettivo di un appartamento attribuito dal Dicastero al Collegio dei canonici, concesso da mons. Donato Negro a don Paolo e regolarmente a lui venduto e intestato. L’ammanco potrebbe spiegarsi forse per un’opera buona coperta da segreto d’ufficio.

Nei confronti di mons. Nicora don Tonino reagiva, per non essere stato ai “patti”. Non aveva restituito nemmeno le briciole da lui anticipate pur avendo concesso al Commissario ad actum di tornare in sede con 16 appartamenti non dovuti per l’I. S. C. di cui era stato *promotore* come *Presidente del Comitato*

C.E.I. Stranamente nella “*spartizione delle spoglie*” fu incluso e in modo vistoso anche questo nuovo ente. Nulla aveva a che fare con detti beni perché il Beneficio parrocchiale, dichiarato dallo stesso mons. Nicora “titolo legittimo”, figurava tra i benefici *non congruati*, mai a sostentamento clero.

Don Tonino guardava le tante contraddizioni amareggiato ma sereno insieme. Nella lettera 25 maggio 1989 scriveva: «Forse dalle righe *potrà apparire molta amarezza e, tra una parola e l'altra, qualche risentimento. Ma, le assicuro, sono molto sereno. Anche perché sono convinto che certi problemi, il pastore li può risolvere solo con alti costi personali e, soprattutto, attingendo a logiche “altre”*».

Il vescovo don Tonino Bello dinanzi ai “patti stabiliti” e non rispettati esprimeva a mons. Nicora tutta la sua avversione a continuare e chiarire ancora.

“Sono contento -egli scriveva nella lettera 25 maggio 1989- che, a ogni modo, la vicenda si concluda. *Non ne voglio sentir parlare più finché vivo. E' stata una parentesi che mi auguro chiusa per sempre: la sola ipotesi di una sua riapertura, sia pure a scopo di rivisitazione per eventuali risarcimenti, mi farebbe venire gli incubi perfino di giorno. Non se n'abbia a male, perciò, se le dico che mi userà una grande carità a non farmene più cenno*”.

Don Tonino già precedentemente, il 31 maggio 1985, aveva dichiarato allo stesso mons. Nicora, non ancora Commissario della S. Sede, di non essere in grado di esprimersi in merito perché *non “esperto”*, anzi le questioni giuridiche erano per lui “*irte di difficoltà*”. La poca predisposizione giuridica di don Tonino non intendeva impedire ad altri di continuare e non desistere. Almeno nella Chiesa, non si possono lasciar correre connivenze di ingiustizie pastorali: lo esige anche una visione profetica di mons. Bello per una Chiesa “altra”. Soprattutto se si tratta di beni che spettano di diritto alle “parrocchie povere di Ruvo” come strumenti per superare “il fiato grosso” di cui parlava lo stesso vescovo. Farsi samaritani di tanta nostra gente che oggi in particolare cerca il necessario e non il companatico. Bisogna continuare con la parresia da vendere di don Tonino rivendicata nella lettera 22 febbraio 1986: “Non è il populismo comodo a guidarmi (del resto, non penso che siano popolari le mie scelte)”.

La titolarità dei beni è emersa prepotente dalle incrostazioni del tempo come Beneficio parrocchiale *non congruato!* Il groviglio umano non ha però ancora liberato 16 appartamenti su 38, *erroneamente ancora nelle mani dell'Istituto diocesano Sostentamento Clero*. Don Tonino non ritenne andare oltre la sua lettera di forte protesta del 25 maggio 1989. Questi beni non sono ancora parte integrante delle parrocchie di Ruvo. Fino a quando?


Non bisogna rinunciare a sostenere le povertà pastorali di Ruvo nei loro diritti e doveri, anche con il rientro dei 671.394 euro su cui c'è *solo una semplice e recente lettera diocesana di intenti*, 7 giugno 2014!

La città non è più diocesi aequae principaliter e in persona episcopi ma unita agli altri paesi che hanno dato origine alla diocesi attuale con il decreto della Congregazione dei Vescovi, 30 settembre 1986. Ciò non significa che non si debba rispettare gli enti come da diritto canonico, la titolarità dei loro beni e la destinazione degli stessi. Tanto più che vige, per Ruvo, un decreto *successivo* della S. Sede, 27 febbraio 1988 scaturito da un precedente disposto, 23 marzo 1987, che sottolineava il "*servatis de iure servandis*".

Anche l'unità giuridica della nuova diocesi non è mai intesa dal diritto canonico come possibilità per andare oltre il solo compito di "vigilanza" sugli enti nel rispetto della loro diversità. Sino alla fine occorre schierarsi dalla parte delle periferie pastorali di Ruvo perchè possano realizzare con i mezzi ricevuti un minimo di perequazione nelle loro povertà.

Anche se fossimo considerati persone "contro", non è lecito desistere per sedere alla mensa di un "piatto di lenticchie" *tra applausi gratificanti e allettanti onorificenze*.

Senza vanto per il passato né lamenti nel cammino che resta, anche se irto di difficoltà. Rientra nella normalità diceva don Tonino<sup>2</sup>:



Voglio anche esor-  
tarsi a non "utilizzare" i sacrifici che fate: molti  
di essi appartengono alla fabrica del vivere e di  
essere uomini, non a quella di essere "presbiteri".  
Se incomprendiamo, le sofferenze, la solitudine... sono  
pane nero di quasi tutti i mortali, e noi che  
ci forziamo di condividere la vita degli uomini  
non possiamo pretendere franchigie doganali per  
i bagagli della nostra esistenza personale.

<sup>2</sup> Lettera ai presbiteri, Molfetta, 29 dicembre 1986.

Dopo aver verificato continuamente le proprie intenzioni, se veramente impegnati nelle situazioni ultime, mons. Bello incoraggiava a proseguire: «Non abbiate paura di chi vi muove censure di “orizzontalismo”. Chi vuole “salire” sul Calvario alla sequela di Cristo, non teme “stendersi orizzontale” sulla croce per la salvezza del suo popolo»<sup>3</sup>.

Nella faticosa ed affascinante ricerca portata avanti dal parroco don Summo, per conoscere il vero e adeguare scelte e decisioni *dirompenti*, non c'era da meravigliarsi per aver potuto anche dispiacere qualcuno. Lo faceva notare lo stesso don Tonino vescovo, 1° luglio 1986, quando incoraggiava il Clero in genere, ad accogliere le sue note: «Spero, comunque, che mi ascolterete fraternamente, deponendo ogni acrimonia o riserva critica nel leggere queste note. Ve lo ripeto: non è in gioco né la stima né l'affetto che nutro per voi. Certe cose ci deve essere pure qualcuno che ve le dica, e “se non diremo cose che a qualcuno spiaceranno - ammoniva Schweitzer - non diremo mai la verità”».

Schierarsi da parte della verità giuridico-pastorale non vuol dire salire in cattedra, o avere “preteso” di *insegnare a degli uomini di Dio a diventare autentici uomini di Dio*. La prima persona a cui don Summo ha parlato è se stesso: la prima persona a cui ha chiesto, come canonico e parroco, *un'autentica coscienza morale* “nel vigilare”, la prima da cui ha preteso l'ascolto.

*Solo per amore di una Chiesa sempre più trasparente, una Chiesa da Sogno chiamata dal Signore a rendere carne l'utopia del Vangelo!*

---

<sup>3</sup> Ritiro spirituale di fine anno pastorale, parco del Conte a Ruvo, il 20 giugno 1986.